

REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1988/1989, l'importo dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione di un aiuto per talune varietà di riso di tipo o profilo «indica» in Portogallo⁽⁶⁾, ha esteso al Portogallo l'applicazione dell'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che l'obiettivo dell'aiuto alla produzione è di promuovere la riconversione varietale della produzione risicola verso tipi di riso più richiesti sul mercato comunitario; che le varietà richieste implicano rese agronomiche di solito inferiori a quelle delle varietà tradizionalmente coltivate;

considerando che occorre stabilire l'aiuto alla produzione a un livello che permetta di compensare la riduzione di reddito derivante dalla minore resa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio, del 18 dicembre 1987, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso⁽⁷⁾, modificato del regolamento (CEE) n. 1424/88⁽⁸⁾, determina in particolare le zone della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 e che saranno state seminate durante la campagna 1988/1989 è fissato, per i paesi di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87, a 330,0 ECU per ettaro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU it: L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 99 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽⁵⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 2.